



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**UFCOM delle comunicazioni UFCOM**  
Divisione Concessioni e gestione delle frequenze

# Concessioni di radiocomunicazione

**Estratto delle prescrizioni sulle concessioni**

**Dal 1° gennaio 2016**

**Il presente documento è un compendio rivolto ai nostri clienti. I riferimenti per i testi completi delle leggi e delle ordinanze sono riportati a pagina 4. La loro versione elettronica è consultabile all'indirizzo Internet <http://www.ufcom.admin.ch>**

Sezione concessioni  
di radiocomunicazione  
Rue de l'Avenir 44  
Casella postale  
2501 Bienne



## Indice

<b>OSSERVAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LE CONCESSIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>GESTIONE E UTILIZZO DELLE FREQUENZE .....</b>	<b>9</b>
<b>CONCESSIONI DI RADIOCOMUNICAZIONE .....</b>	<b>12</b>
Disposizioni generali .....	12
Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni .....	13
Concessioni per le prove di radiocomunicazione .....	13
Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane.....	14
<b>TASSE .....</b>	<b>16</b>
Disposizioni generali .....	16
Collegamenti in ponte radio.....	19
Collegamenti fissi via satellite .....	20
Radiocomunicazione mobile terrestre .....	21
Altre concessioni di radiocomunicazione .....	22
<b>IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE .....</b>	<b>23</b>
<b>DISPOSIZIONI PENALI .....</b>	<b>33</b>

## Osservazione

Nel presente estratto delle prescrizioni sulle concessioni le seguenti abbreviazioni designano:

<b>LTC</b>	Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (Stato 1° luglio 2010) (RS <b>784.10</b> )
<b>ComCom</b>	Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (Stato 1° aprile 2010) (RS <b>784.101.112</b> )
<b>OGC</b>	Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (Stato 1° gennaio 2013) (RS <b>784.102.1</b> )
<b>OIT</b>	Ordinanza del 14 giugno 2002 (Modifica del 4 novembre 2009) sugli impianti di telecomunicazione (Stato 1° gennaio 2013) (RS <b>784.101.2</b> )
<b>OTST</b>	Ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (Stato 1° gennaio 2013) (RS <b>784.106</b> )
<b>DATEC</b>	Ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (Stato 1° gennaio 2013) (RS <b>784.106.12</b> )
<b>UFCOM*</b>	Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (Stato 1° gennaio 2013) (RS <b>784.102.11</b> )
<b>UFCOM**</b>	Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 2002 (Stato 1° gennaio 2013) sugli impianti di telecomunicazione (RS <b>784.101.21</b> )

## Disposizioni generali concernenti le concessioni

### Art. 2 LTC                      Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

### Art. 1 OGC                      Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e le concessioni per l'utilizzazione delle frequenze.

<sup>2</sup> Si applica alle utilizzazioni di frequenze:

- a. sul territorio e nello spazio aereo svizzeri;
- b. con le quali, in base a un accordo internazionale, sono trasmesse in Svizzera informazioni dal territorio di uno Stato estero;
- c. su natanti o aeromobili al di fuori del territorio o dello spazio aereo svizzeri, iscritti nei registri ufficiali svizzeri;
- d. mediante satelliti che la Svizzera ha il diritto di usare.

### Art. 3 LTC                      Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

- a. *informazioni*: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine;
- b. *servizio di telecomunicazione*: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;
- c. *trasmissione mediante telecomunicazione*: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;
- d. *impianti di telecomunicazione*: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;
- d<sup>bis</sup> *accesso completamente disaggregato alla rete locale*: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- d<sup>ter</sup> *accesso a flusso di bit ad alta velocità*: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore;
- e. *interconnessione*: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;
- e<sup>bis</sup> *linee affittate*: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;
- e<sup>ter</sup> *canalizzazioni di cavi*: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso;
- f. *elementi di indirizzo*: parametri di comunicazione ed elementi di numerazione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi;
- g. *parametri di comunicazione*: elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;
- h. *programmi radiotelevisivi*: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV.

**Art. 22 LTC                    Obbligo di concessione**

<sup>1</sup> Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione.

<sup>2</sup> L'obbligo di concessione non riguarda l'esercito e la protezione civile per l'utilizzazione dello spettro delle frequenze loro attribuito nell'ambito delle loro attività di servizio.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per le utilizzazioni di frequenze di importanza tecnica trascurabile.

**Art. 7    OGC                    Portata dell'obbligo di concessione**

<sup>1</sup> Qualsiasi utilizzazione dello spettro delle frequenze fino a 3000 GHz soggiace all'obbligo di concessione.

<sup>2</sup> L'utilizzazione delle frequenze da parte dell'amministrazione civile dell'esercito o della protezione civile nell'ambito dei loro compiti abituali non costituisce un'utilizzazione delle frequenze nell'ambito delle attività di servizio ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LTC.

**Art. 8    OGC                    Eccezioni all'obbligo di concessione**

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:

- a. in determinate gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B;
- b. con impianti di radiocomunicazione a bassa potenza in determinate gamme di frequenza;
- c. con impianti di radiocomunicazione utilizzati in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi da persone con domicilio o sede all'estero, se l'UFCOM ha concluso un corrispondente accordo con la competente amministrazione delle telecomunicazioni estera;
- d. con impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per le chiamate d'emergenza sulle frequenze appositamente assegnate;
- e. con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessitano di un coordinamento delle frequenze;
- f. con impianti terminali di telecomunicazione utilizzati nell'ambito dei servizi di telecomunicazione;
- g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, trasmettono su frequenze concesionate, ad eccezione delle frequenze esercitate in modo diretto (direct mode, DMO).

<sup>2</sup> L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in particolare le gamme di frequenza che non soggiacciono all'obbligo di concessione.

**Art. 1    UFCOM\*                Eccezioni all'obbligo di concessione**

<sup>1</sup> Le eccezioni all'obbligo di concessione giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettere a, b e d OGC sono disciplinate nell'allegato 1 della presente ordinanza<sup>1</sup>.

**Art. 9    OGC                    Controllo per la verifica dell'obbligo di concessione**

<sup>1</sup> Per verificare l'obbligo di concessione, l'UFCOM può controllare impianti di radiocomunicazione che, secondo le indicazioni del gestore, non soggiacciono all'obbligo di concessione.

<sup>2</sup> Per verificare l'obbligo di concessione controlla gli impianti utilizzati per scopi militari e di protezione civile, d'intesa con le competenti autorità.

<sup>3</sup> Il gestore dell'impianto deve concedere all'UFCOM l'accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.

---

<sup>1</sup> Questo elenco è ottenibile presso l'UFCOM delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

**Art. 23 LTC                      Condizioni per il rilascio della concessione**

<sup>1</sup> Chiunque vuole ottenere una concessione deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

<sup>2</sup> In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

<sup>3</sup> Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

<sup>4</sup> Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.

**Art. 24 LTC                      Rilascio della concessione**

<sup>1</sup> La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l'utilizzazione delle frequenze richiesta serve alla fornitura di servizi di telecomunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o potenziali interessati.

**Art. 24a LTC                      Autorità concedente**

<sup>1</sup> L'autorità concedente è la Commissione.

<sup>2</sup> Essa può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

**Art. 1 ComCom                      Compiti delegati all'UFCOM**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) rilascia le concessioni di radiocomunicazione che:

- a. non sono oggetto di una pubblica gara;
- b. hanno riservato almeno il 50 per cento della capacità trasmissiva disponibile alla diffusione di programmi radiotelevisivi con diritto d'accesso e almeno il 75 per cento alla diffusione di programmi con e senza diritto d'accesso.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le altre concessioni di radiocomunicazione, l'Ufficio federale prepara le procedure di pubblica gara ed esamina le domande in base alle istruzioni della Commissione federale delle comunicazioni, sottoponendo a quest'ultima le proposte sul seguito da dare ad esse.

**Art. 24b LTC                      Prescrizioni particolari per la concessione**

Se per una determinata fattispecie soggetta all'obbligo della concessione non esistono prescrizioni, l'autorità concedente le fissa di caso in caso.

**Art. 24c LTC                      Durata della concessione**

La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell'importanza della concessione.

**Art. 24d LTC                      Trasferimento della concessione**

<sup>1</sup> La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso dell'autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione.

<sup>2</sup> Vi è trasferimento economico della concessione quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

**Art. 24e LTC Modifica e revoca della concessione**

<sup>1</sup> L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

<sup>2</sup> Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

**Art. 24f LTC Informazione da parte dell'Ufficio federale**

<sup>1</sup> Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l'attribuzione delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

**Art. 25 LTC Gestione delle frequenze**

<sup>1</sup> L'UFCOM gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.<sup>1</sup>

**Art. 26 LTC Controllo tecnico**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

<sup>2</sup> Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

<sup>4</sup> Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze.

<sup>5</sup> In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all'autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta.



## Gestione e utilizzo delle frequenze

### Art. 34 LTC Interferenze

<sup>1</sup> Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'offerta, all'immissione in commercio, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale può limitare o vietare l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all'offerta e all'immissione in commercio.

<sup>1ter</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia e le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene possono, nell'interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze. Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione.

### Art. 2 OGC Interferenza

Nella presente ordinanza per interferenza si intende l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata.

### Art. 13 OGC Interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o della radiodiffusione

<sup>1</sup> L'UFCOM cerca, su richiesta, di determinare la causa di un'interferenza.

<sup>2</sup> L'UFCOM decide in merito ai provvedimenti da adottare per fare cessare le interferenze e riscuote un emolumento per i costi provocati dagli accertamenti.

<sup>3</sup> Se l'impianto che subisce interferenze non corrisponde allo stato attuale della tecnica, spetta al detentore adottare i provvedimenti necessari.

<sup>4</sup> I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all'UFCOM l'accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.

### Art. 3 OGC Piano di attribuzione delle frequenze

<sup>1</sup> Il piano di attribuzione delle frequenze deriva dall'attribuzione (*allocation*) di determinate bande di frequenze per l'utilizzazione per uno o più scopi (*services*) o mediante uno o più sistemi secondo condizioni stabilite con precisione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

<sup>3</sup> Il piano di attribuzione delle frequenze è basato sul Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995 in vigore e sugli accordi internazionali applicabili. Le esigenze dell'esercito sono adeguatamente considerate.

<sup>4</sup> Il piano è regolarmente adeguato e pubblicato su Internet<sup>2</sup>. Le modifiche sono segnalate nel Foglio federale.

---

<sup>2</sup> <http://www.ufcom.admin.ch>

**Art. 4 OGC                      Ripartizione delle frequenze**

<sup>1</sup> La ripartizione delle frequenze (*allotment*) è l'iscrizione di una determinata frequenza o di una determinata banda di frequenze in un piano adottato nell'ambito di un accordo, per l'utilizzazione da parte di una o più persone in uno o più Paesi o zone geografiche, secondo condizioni stabilite con precisione.

<sup>2</sup> L'UFCOM stabilisce piani nazionali di ripartizione delle frequenze nell'ambito di accordi internazionali.

**Art. 5 OGC                      Assegnazione delle frequenze**

<sup>1</sup> L'assegnazione delle frequenze (*assignment*) è l'assegnazione di una frequenza di radiocomunicazione per l'utilizzazione mediante un impianto di radiocomunicazione a determinate condizioni.

<sup>2</sup> L'UFCOM, l'organo militare competente e l'Ufficio federale dell'aviazione civile assegnano agli utenti le frequenze nelle bande di frequenza di loro competenza, sulla base del piano di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le bande di frequenze attribuite in comune all'esercito e al settore civile, l'UFCOM assegna le singole frequenze agli utilizzatori civili, d'intesa con gli organismi militari competenti e sulla base del piano di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

**Art. 6 OGC                      Classi di frequenze**

<sup>1</sup> La classe di frequenze A comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero limitato di concessionari.

<sup>2</sup> La classe di frequenze B comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero illimitato di concessionari.

**Art. 10 OGC                      Identificazione delle emissioni**

<sup>1</sup> Tutte le emissioni, ad eccezione di quelle esenti da concessione in virtù dell'articolo 22 capoversi 2 e 3 LTC, devono potere essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimento della funzionalità del sistema. Le emissioni con un'identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate.

<sup>2</sup> Se il concessionario non svolge il traffico di radiocomunicazione in linguaggio chiaro oppure trasmette dati o voce digitalizzata, l'autorità concedente stabilisce nel singolo caso come deve aver luogo l'identificazione.

<sup>3</sup> Se l'identificazione non è possibile altrimenti o se lo è soltanto con un onere sproporzionato, l'autorità concedente può esigere che le sia messo a disposizione il contenuto del traffico di radiocomunicazione.

<sup>4</sup> L'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

**Art. 10a OGC                      Condizioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unicamente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione.

<sup>2</sup> Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all'obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono considerate utilizzate.

**Art. 11 OGC Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> Se per l'utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione occorre un certificato di capacità, possono utilizzare l'impianto soltanto i titolari di un simile certificato. Gli impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane ed aeronautiche possono essere utilizzati anche da altre persone se ciò avviene sotto il controllo e la responsabilità del detentore di un certificato.

<sup>2</sup> Il concessionario può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione soltanto per uso proprio e deve evitare che persone non autorizzate l'utilizzino. L'uso proprio di un impianto di radiocomunicazione fisso è equiparato alla contenza da parte di più concessionario senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni.

<sup>3</sup> L'impianto del concessionario può essere utilizzato anche da:

- a. persone fisiche impiegate o incaricate dal concessionario;
- b. persone che costituiscono con lui una società semplice, nella misura in cui l'utilizzazione dell'impianto serva al conseguimento dello scopo perseguito dalla società;
- c. persone che effettuano verifiche di funzionalità allo scopo di ripararlo.

**Art. 12 OGC Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di aeromobili**

<sup>1</sup> Gli impianti di radiocomunicazione che non sono destinati esclusivamente alla partecipazione alle radiocomunicazioni aeronautiche o al sistema di corrispondenza pubblica mobile da o verso aeromobili ai sensi del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995 non possono in linea di massima essere esercitati a bordo di aeromobili.

<sup>2</sup> L'UFCOM disciplina le eccezioni.

**Art. 2 UFCOM\* Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di aeromobili**

<sup>1</sup> A bordo di aeromobili gli impianti di radiocomunicazione possono essere esercitati a condizione che:

- a. gli impianti di radiocomunicazione e le frequenze usati non sottostanno ad alcuna restrizione d'uso; e
- b. l'utilizzazione avviene con il consenso del pilota dell'aeromobile.

<sup>2</sup> Per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione non sottoposti all'obbligo di concessione non sussistono altre restrizioni.

<sup>3</sup> I dettagli concernenti l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione sottoposti all'obbligo di concessione sono disciplinati nelle disposizioni contenute nelle concessioni.

## Concessioni di radiocomunicazione

### Disposizioni generali

#### **Art. 15 OGC                      Contenuto della concessione**

La concessione di radiocomunicazione autorizza il concessionario ad utilizzare lo spettro delle frequenze allo scopo descritto nella concessione e alle condizioni ivi sancite.

#### **Art. 16 OGC                      Domanda di concessione**

<sup>1</sup> Chi intende ottenere una concessione, deve inoltrare una domanda presso l'autorità concedente nella forma da lei richiesta.

<sup>2</sup> Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie all'esame della sua domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché alla definizione del contenuto di quest'ultima. Su richiesta designa un responsabile tecnico.

<sup>2bis</sup> I richiedenti stabiliti all'estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comunicazioni, le citazioni e le decisioni ad essi destinate.

<sup>3</sup> Il richiedente può utilizzare lo spettro di frequenze soltanto dopo aver ricevuto la concessione da parte dell'autorità concedente.

#### **Art. 5 UFCOM\*                  Domanda di concessione**

La domanda di concessione per l'utilizzo dello spettro delle frequenze conformemente all'articolo 16 capoverso 1 OGC va inoltrata all'UFCOM per iscritto o per via elettronica.

#### **Art. 3 UFCOM\*                  Identificazione dei posti di trasmissione e di ricezione**

<sup>1</sup> Per ogni posto di trasmissione o di ricezione che partecipa al traffico di radiocomunicazione il concessionario deve completare con un numero o un'altra aggiunta l'indicativo di chiamata o l'altro indicativo stabilito nella concessione.

<sup>2</sup> Egli deve trasmettere l'indicativo di chiamata o l'altro indicativo al momento di stabilire la comunicazione e, in seguito, ogni dieci minuti.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

#### **Art. 17 OGC                      Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> L'autorità concedente stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomunicazione le caratteristiche tecniche e d'esercizio dell'impianto di radiocomunicazione, quali la frequenza, la larghezza di banda occupata, la potenza, l'ubicazione e le ore di emissione.

<sup>2</sup> La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione di radiocomunicazione.

<sup>3</sup> Il concessionario è autorizzato a modificare la descrizione tecnica solo su autorizzazione dell'autorità concedente.

#### **Art. 18 OGC                      Ritiro, revoca, sospensione, oneri**

<sup>1</sup> A complemento dei provvedimenti enumerati all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l'autorità concedente può ritirare, revocare o sospendere la concessione oppure subordinarla a oneri, se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC.

<sup>2</sup> Se una nuova richiesta di concessione è presentata a seguito di un ritiro o una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC, l'autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere:

- a. il pagamento delle tasse arretrate;
- b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione così come delle tasse ricorrenti dovute fino alla fine dell'anno in corso.

#### **Art. 19 OGC Rinnovo e proroga della concessione**

<sup>1</sup> L'autorità concedente può rinnovare una concessione o prorogarne la durata se non si giustifica una pubblica gara ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LTC.

<sup>2</sup> La concessione può prevedere la proroga o il rinnovo automatici.

#### **Art. 4 UFCOM\* Canale di coordinamento**

<sup>1</sup> Il canale di coordinamento (canale K) serve alla trasmissione di messaggi per coordinare l'intervento di organizzazioni che prestano soccorso in caso di sinistri o di incidenti.

<sup>2</sup> Una singola organizzazione non può svolgere il proprio traffico di radiocomunicazione interno sul canale K.

<sup>3</sup> Durante le esercitazioni sul canale K bisogna aggiungere ad ogni chiamata il termine «esercitazione» o «controllo del collegamento». L'organizzazione che nel corso di un'esercitazione disturba le radiocomunicazioni di un'organizzazione che sta prestando soccorso deve sospendere immediatamente il proprio traffico di radiocomunicazione.

### **Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni**

#### **Art. 37 OGC Concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni**

La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, lo spettro delle radiofrequenze con impianti di radiocomunicazione conformi alle prescrizioni per effettuare dimostrazioni a terzi.

### **Concessioni per le prove di radiocomunicazione**

#### **Art. 38 OGC Concessioni per le prove di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare talune frequenze per sviluppare, provare e presentare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione non conformi alle prescrizioni.

<sup>2</sup> Le prove e l'obbligo di rendiconto sono descritti nella concessione.

<sup>3</sup> Le prove di radiocomunicazione sono autorizzate soltanto nel quadro stabilito dall'autorità concedente. Quest'ultima limita in particolare lo spazio, la durata e il numero di partecipanti.

<sup>4</sup> Una concessione per le prove di radiocomunicazione può essere rilasciata soltanto se le risorse di frequenze richieste sono disponibili e se la prova non ostacola l'esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.

#### **Art. 39 OGC Condizioni particolari**

<sup>1</sup> Chi vuole ottenere una concessione per le prove di radiocomunicazione non essendo egli stesso dirigente tecnico deve assumere un dirigente tecnico per sorvegliare le prove di radiocomunicazione.

<sup>2</sup> Sono riconosciuti come dirigenti tecnici:

- a. gli ingegneri SPF, SUP o STS diplomati in elettrotecnica;
- b. gli ingegneri elettrotecnici iscritti nei registri A o B della Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, Weinberstrasse 47, 8006 Zurigo

c. i fisici diplomati di un'università o di un politecnico svizzeri.

<sup>3</sup> L'UFCOM può riconoscere di volta in volta come dirigenti tecnici persone con una formazione equivalente o che dispongono delle qualifiche necessarie per eseguire le prove d'impianti.

## **Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane**

### **Art. 43 OGC                    Principi per l'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane**

<sup>1</sup> L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995.

<sup>2</sup> L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995, dalla Convenzione regionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna e dal Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> L'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995, dalle prescrizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)<sup>5</sup> e dal Manuale d'informazione aeronautica della Svizzera (AIP)<sup>6</sup>.

### **Art. 44 OGC                    Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di una nave**

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che sottostà alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 1974<sup>7</sup> per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS; Safety of Life at Sea) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995<sup>8</sup>:

- a. certificato di 1a classe per elettronici delle radiocomunicazioni;
- b. certificato di 2a classe per elettronici delle radiocomunicazioni;
- c. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni (General Operators Certificate);
- d. certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate).

### **Art. 45 OGC                    Navigazione da diporto con impianti GMDSS**

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell'ambito del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995:

- a. uno dei certificati di cui all'articolo 44;
- b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);
- c. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate).

### **Art. 46 OGC                    Navigazione da diporto senza impianti GMDSS**

Chi vuole utilizzare a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995:

- a. uno dei certificati di cui agli articoli 44 o 45;
- b. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo;

<sup>4</sup> Ottenibile presso l'edizione Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg 13 (Ruhrort).

<sup>5</sup> Ottenibile presso l'UFCOM dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

<sup>6</sup> Ottenibile presso l'UFCOM dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

<sup>7</sup> RS 0.747.363.33

<sup>8</sup> RS 0.784.403.1

- c. certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo;
- d. certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo (valido a bordo di panfili).

**Art. 46a OGC                    Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC**

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC (chiamata selettiva digitale [*digital selective calling*]) deve essere titolare di uno dei certificati di capacità di cui all'articolo 45.

**Art. 47 OGC                    Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno**

Chi vuole utilizzare un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità:

- a. uno dei certificati di cui agli articoli 44, 45 o 46;
- b. certificato di radiotelefonista OUC rilasciato secondo la Convenzione regionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna;
- c. certificato di radiotelefonista rilasciato secondo l'ex Accordo regionale sul servizio radiotelefonico renano.

**Art. 48 OGC                    Utilizzazione degli impianti di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili**

L'Ufficio federale dell'aviazione civile stabilisce quali certificati di capacità sono necessari per l'utilizzazione degli impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche. Esso è inoltre competente per il riconoscimento dei certificati di radiocomunicazione aeronautica.

## Tasse

### Disposizioni generali

#### **Art. 39 LTC Tasse della concessione di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni della LRTV

<sup>2</sup> L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

- a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;
- b. la larghezza di banda attribuita;
- c. la copertura territoriale; e
- d. la durata di utilizzazione.

<sup>3</sup> Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi e per trasmettere altre informazioni, per la trasmissione di queste altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

<sup>4</sup> Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

<sup>5</sup> A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:

- a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;
- b. le imprese pubbliche di trasporto;
- c. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative;
- d. gli enti privati, purché salvaguardino interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

#### **Art. 16 OTST Esenzione dalle tasse**

<sup>1</sup> La diffusione di programmi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 LTC nonché le organizzazioni e le persone ai sensi dell'articolo 39 capoverso 5 LTC sono esentate dalle tasse di concessione.

<sup>2</sup> Sono considerate imprese di trasporti pubblici ai sensi dell'articolo 39 capoverso 5 lettera b LTC:

- a. le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 18 giugno 19931 sul trasporto di viaggiatori, che trasportano persone beneficiando di una concessione federale o un'autorizzazione cantonale;
- b. le imprese di trasporto aereo che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio giusta l'articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

#### **Art. 40 LTC Tasse amministrative**

<sup>1</sup> L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:

- a. la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi;
- b. le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interoperabilità, linee affittate e cointerferenza di impianti;
- c. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;



- d. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione;
  - e. l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;
  - f. l'amministrazione, l'attribuzione e la revoca di elementi d'indirizzo;
  - g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.
- <sup>2</sup> Se un'attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l'autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.
- <sup>3</sup> Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'Ufficio federale per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.
- <sup>4</sup> Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

#### **Art. 41 LTC                      Determinazione e riscossione delle tasse**

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazione.
- <sup>2</sup> Il Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all'UFCOM.

#### **Art. 42 LTC                      Garanzia**

L'autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un'adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

#### **Art. 2 OTST                      Riscossione di tasse ricorrenti**

- <sup>1</sup> L'autorità competente riscuote anticipatamente le tasse ricorrenti annue.
- <sup>2</sup> Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l'autorità competente può riscuotere le tasse annue retroattivamente.
- <sup>3</sup> Il contribuente deve far pervenire all'autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l'autorità determina l'importo delle tasse in base ad una stima.

#### **Art. 3 OTST                      Periodo determinante per il calcolo della tassa**

- <sup>1</sup> Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al giorno in cui è intervenuto il motivo per cui sono riscalate le tasse.
- <sup>2</sup> Termina l'ultimo giorno del mese in cui viene meno il motivo per cui sono riscalate le tasse.
- <sup>3</sup> Se una modifica delle circostanze ha effetti sull'importo delle tasse, il nuovo importo è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla modifica.

#### **Art. 4 OTST                      Concessioni di breve durata**

- <sup>1</sup> Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti:
- a. per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese;
  - b. per un periodo di 20 giorni al massimo: due terzi della tassa calcolata per un mese;
  - c. per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese.
- <sup>2</sup> Se la domanda di concessione di breve durata è ritirata prima dell'attribuzione della concessione, al richiedente viene fatturata una tassa amministrativa unica a copertura delle spese per i lavori effettuati fino al momento del ritiro della domanda.

<sup>3</sup> Se la domanda di concessione di breve durata è ritirata dopo l'attribuzione della concessione, sono dovute:

- a. la tassa amministrativa unica riscossa per la sua attribuzione; e
- b. le tasse amministrative ricorrenti e le tasse ricorrenti per le concessioni, salvo che la rinuncia venga dichiarata prima dell'entrata in vigore della concessione

**Art. 5 OTST Tasse di concessione e amministrative in caso di uso illecito dello spettro delle frequenze senza concessione o in violazione della concessione**

<sup>1</sup> Chi utilizza illecitamente lo spettro delle frequenze senza concessione o in violazione della concessione ottenuta è tenuto a pagare le tasse applicabili al rilascio della corrispondente concessione.

<sup>2</sup> Al fine di determinare il periodo di calcolo, l'esercizio di impianti di telecomunicazione è considerato motivo della riscossione delle tasse ai sensi dell'articolo 3.

<sup>3</sup> Le tasse sono dovute dal momento dell'entrata in funzione degli impianti di telecomunicazione.

**Art. 7 OTST Tasse amministrative della Commissione delle comunicazioni**

<sup>1</sup> Le tasse amministrative della Commissione delle comunicazioni coprono le spese della Commissione e delle attività che vi sono connesse e svolte dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

<sup>2</sup> L'UFCOM riscuote le tasse.

**Art. 2 DATEC Calcolo in funzione del tempo impiegato**

<sup>1</sup> Se la presente ordinanza non prevede tariffe particolari, le tasse amministrative sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

<sup>2</sup> La tariffa oraria ammonta a 210 franchi.

## Collegamenti in ponte radio

### Art. 8 OTST Ponte radio

<sup>1</sup> È considerato un collegamento in ponte radio:

- a. il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente, indipendentemente dall'uso di eventuali ripetitori passivi;
- b. il tratto da e verso un ripetitore attivo;
- c. il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alternanza lo stesso canale.

<sup>2</sup> La tassa di concessione per un collegamento in ponte radio si calcola moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di categoria di banda delle frequenze.

<sup>3</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi all'anno. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il ricevitore è situato in Svizzera, il prezzo di base della frequenza ammonta alla metà.

<sup>4</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
meno di 1 GHz	10,0
da 1 fino a meno di 10 GHz	1,4
da 10 fino a meno di 20 GHz	1,2
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
da 30 fino a meno di 40 GHz	0,8
da 40 fino a meno di 50 GHz	0,6
da 50 fino a meno di 70 GHz	0,4
70 GHz e oltre	0,02

<sup>5</sup> Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda si ottiene sommando i singoli canali.

<sup>6</sup> Il coefficiente di categoria di banda delle frequenze è determinato come segue:

Meccanismo d'attribuzione delle frequenze	Coefficiente
Attribuzione coordinata delle frequenze	1,0
Attribuzione non coordinata delle frequenze	0,3

### Art. 6 DATEC Ponti radio

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i ponti radio ammonta a:

- a. 84 franchi per ogni collegamento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettere a e b OTST;
- b. 168 franchi per ogni collegamento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c OTST.

## Collegamenti fissi via satellite

### Art. 10 OTST Collegamenti fissi via satellite

<sup>1</sup> Sono considerati collegamenti fissi via satellite:

- a. il collegamento da una stazione spaziale verso una o più stazioni terrene sulla stessa frequenza;
- b. il collegamento da una o più stazioni terrene verso una stazione spaziale sulla stessa frequenza.

<sup>2</sup> La tassa di concessione per un collegamento fisso via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di territorio.

<sup>3</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi all'anno.

<sup>4</sup> Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze	Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz	1,5
da 10 fino a meno di 20 GHz	3,0
da 20 fino a meno di 30 GHz	1,0
30 GHz e oltre	0,25

<sup>5</sup> Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale, la larghezza di banda determinante si ottiene sommando i singoli canali.

<sup>6</sup> Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Orbita	Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit)	0,05
Virtual GSO	0,1
Non-GSO	1,0

### Art. 8 DATEC Radiocomunicazioni via satellite

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 100 kHz attribuita, ma in ogni caso a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.

## Radiocomunicazione mobile terrestre

### Art. 12 OTST Radiocomunicazione mobile terrestre

<sup>1</sup> La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di larghezza di banda e di territorio.

<sup>2</sup> Il prezzo di base della frequenza ammonta a 156 franchi all'anno.

<sup>3</sup> Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda per 12,5 kHz, arrotondato al numero intero superiore. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda determinante si ottiene sommando i singoli canali.

<sup>4</sup> Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Copertura spaziale	Coefficiente
uso della frequenza su scala nazionale:	
più di 30 apparecchi	5,0
da 11 a 30 apparecchi	3,5
da 1 a 10 apparecchi	1,0
uso della frequenza su scala regionale:	
più di 30 apparecchi	1,0
da 11 a 30 apparecchi	0,7
da 1 a 10 apparecchi	0,2

<sup>5</sup> La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi all'anno.

### Art. 9 DATEC Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A

<sup>1</sup> Sono considerate frequenze armonizzate, le frequenze attribuite a livello internazionale a precise condizioni per un'utilizzazione uniforme.

<sup>2</sup> Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A, la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a:

- a. per un'utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
  1. su frequenze armonizzate: 50 franchi,
  2. su frequenze non armonizzate: 1680 franchi;
- b. per un'utilizzazione delle frequenze a livello regionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
  1. su frequenze armonizzate: 10 franchi,
  2. su frequenze non armonizzate: 336 franchi;
- c. per un'utilizzazione delle frequenze:
  1. in *Direct Mode* su frequenze armonizzate: 10 franchi,
  2. senza impianto di radiocomunicazione fisso su frequenze non armonizzate: 84 franchi.

<sup>3</sup> Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l'intera somma è suddivisa per 12,5 kHz e arrotondata al numero intero superiore.

<sup>4</sup>In caso di contenzia di un impianto di radiocomunicazione fisso a parte di più concessionari senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni, la tassa per le frequenze duplex utilizzate in comune è versata solo una volta. Il debitore della tassa è il gestore principale dell'impianto.

**Art. 10 DATEC Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B**

Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenza della classe B (canale di coordinamento incluso) la tassa annua per il gestione e il controllo tecnico ammonta a 72 franchi per ogni concessione.

**Altre concessioni di radiocomunicazione**

**Art. 15 OTST Altre concessioni di radiocomunicazione**

Per ogni concessione di radiocomunicazione, la tassa ammonta ogni anno a:

- a. le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 18 giugno 1993<sup>11</sup> sul trasporto di viaggiatori, che trasportano persone beneficiando di una concessione federale o un'autorizzazione cantonale;
- b. 24 franchi per le radiocomunicazioni amatoriali;

**Art. 15 DATEC Radar terrestri**

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i radar terrestri ammonta a 144 franchi per ogni concessione.

**Art. 16 DATEC Radiocomunicazioni aeronautiche**

Per le radiocomunicazioni aeronautiche la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 96 franchi per ogni concessione.

**Art. 17 DATEC Radiocomunicazioni marittime e renane e impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC**

Per le radiocomunicazioni marittime e renane e gli impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC (chiamata selettiva digitale [*digital selective calling*]), la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 144 franchi per ogni concessione.

**Art. 18 DATEC Radiocomunicazioni amatoriali**

<sup>1</sup> Per le radiocomunicazioni amatoriali la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro dello spettro delle frequenze ammonta a 96 franchi per ogni concessione.

<sup>2</sup> La tassa per l'allestimento di un duplicato della concessione ammonta a 50 franchi.

**Art. 20 DATEC Prove di radiocomunicazione**

La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le prove di radiocomunicazione ammonta a 450 franchi per ogni concessione.

**Art. 21 DATEC Dimostrazioni d'impianti di radiocomunicazione**

Per le dimostrazioni d'impianti di radiocomunicazione, la tassa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni concessione.

## Impianti di telecomunicazione

### **Art. 31 LTC                      Offerta, immissione in commercio e messa in servizio**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze basilari di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio).

<sup>2</sup> Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'UFCOM, di regola, le concretizza:

- a. definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure
- b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre regole.

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'Ufficio federale tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l'approvazione del Segretariato di Stato dell'economia.

<sup>4</sup> Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l'Ufficio federale non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

<sup>5</sup> Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.

### **Art. 32 LTC                      Installazione ed esercizio**

Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima immissione in commercio, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

### **Art. 32a LTC                      Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica**

Il Consiglio federale disciplina l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

### **Art. 33 LTC                      Controllo**

<sup>1</sup> Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'offerta, sull'immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull'installazione oppure sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto d'accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull'obbligo del segreto.

<sup>3</sup> Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l'installazione e l'esercizio nonché l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

**Art. 2 OIT Definizioni**

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *impianto di radiocomunicazione*: uno o più trasmettitori o ricevitori, un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari, oppure un componente essenziale (modulo), necessari per trasmettere o ricevere informazioni su onde hertziane o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo;
- b. *impianto collegato per filo*: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono trasmesse per filo o utilizzate per tale scopo;
- c. *impianto terminale di telecomunicazione*: qualsiasi impianto o componente essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- d. *interfaccia*:
  1. un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o
  2. un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni tecniche;
- e. *offerta*: il fatto di proporre l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo;
- f. *immissione in commercio*: il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di impianti di telecomunicazione;
- g. *messa in servizio*: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte degli utenti;
- h. *installazione*: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio, in particolare ripararli;
- i. *esercizio*: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo.

<sup>2</sup> La messa in servizio di impianti di telecomunicazione è equiparata a un'immissione in commercio se quest'ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso 1 lettera f.

<sup>3</sup> Un componente, una sottounità o un software destinato ad essere incorporato dall'utente in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto alle esigenze fondamentali è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.

<sup>4</sup> Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione contenente materiale e istruzioni necessari al suo montaggio è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.

<sup>5</sup> L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni.

**Art. 5 OIT Categorie d'impianti**

<sup>1</sup> L'UFCOM determina, tenendo conto della prassi internazionale, le categorie d'impianti e gli impianti che le compongono, e ne compila un elenco<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Una categoria comprende tipi d'impianti considerati simili e le interfacce alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d'impianti.

<sup>9</sup> Questo elenco è ottenibile presso l'UFCOM delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.



## **Art. 5a OIT                    Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL**

Alla scopo di evitare interferenze, l'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio d'impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che utilizzano la rete elettrica, compresi gli impianti domestici, per trasmettere dati (corrente portante in linea, CPL).

## **Art. 6    OIT                    Condizioni per l'offerta e l'immissione in commercio**

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o messi in commercio unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all'articolo 7 e le disposizioni pertinenti della presente ordinanza.

<sup>2</sup> La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l'articolo 16, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 13 e 14.

<sup>3</sup> Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell'ordinanza del 9 aprile 1997<sup>10</sup> sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza del 9 aprile 1997<sup>11</sup> sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22–25 della presente ordinanza.

<sup>4</sup> Agli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze come pure ai sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica si applica l'articolo 16a.

## **Art. 7    OIT                    Esigenze fondamentali**

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fondamentali:

- a. la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 della Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006<sup>12</sup> concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;
- b. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all'articolo 5 e all'allegato 1 della Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004<sup>13</sup> concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

<sup>2</sup> Le esigenze sancite nel capoverso 1 lettera b non sono applicabili ai trasmettitori per radioamatori, salvo se si tratta di impianti disponibili in commercio.

<sup>3</sup> Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose.

<sup>4</sup> L'UFCOM stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le categorie d'impianti ai quali esse si riferiscono. Gli impianti sono sottoposti alle seguenti esigenze supplementari:

- a. devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere collegati ad interfacce di tipo appropriato nell'intera Svizzera;
- b. non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
- c. devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati;
- d. devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;

<sup>10</sup> SR 734.26

<sup>11</sup> SR 734.5

<sup>12</sup> GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'UFCOM dell'energia, 3003 Berna.

<sup>13</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'UFCOM della comunicazione, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

- e. devono supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
- f. essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.

#### **Art. 8 OIT Rispetto delle esigenze**

<sup>1</sup> Si presuppone che gli impianti di telecomunicazione fabbricati secondo le norme tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

<sup>2</sup> Chi offre o mette in commercio impianti di telecomunicazione che corrispondono solo in parte o non corrispondono affatto alle norme tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC deve poter provare che gli impianti soddisfano in altro modo le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

#### **Art. 9 OIT Notifica degli impianti di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazionale deve notificare all'UFCOM la sua intenzione. L'UFCOM compila l'elenco degli impianti di radiocomunicazione che non devono essere notificati<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> La notifica fornisce segnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli impianti e indica, se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità (art. 21 OIT). La notifica deve avvenire almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione in questione.

<sup>3</sup> Qualora l'UFCOM constati, in base a informazioni fornite in applicazione del capoverso 2, che l'impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni, può adottare le misure previste all'articolo 33 capoverso 3 LTC.

<sup>4</sup> L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni amministrative.

#### **Art. 2 UFCOM\*\* Notifica degli impianti di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> Quando una persona notifica un impianto di radiocomunicazione in applicazione dell'articolo 9 OIT, la notifica è valida per tutti gli impianti di radiocomunicazione identici, indipendentemente dell'autore della notifica.

<sup>2</sup> La notifica non conferisce un diritto esclusivo all'autore della stessa.

<sup>3</sup> Essa contiene in particolare le seguenti informazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del suo autore;
- b. il nome del responsabile della conformità;
- c. i dati necessari all'identificazione dell'impianto;
- d. se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo responsabile della valutazione della conformità (art. 21 cpv. 2 OIT);
- e. l'uso a cui è destinato l'impianto;
- f. le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate al fine di soddisfare le esigenze fondamentali (art. 10 cpv. 4 lett. c OIT);
- g. le frequenze e/o bande di frequenza utilizzate dall'impianto;
- h. la potenza di emissione irradiata o condotta;
- i. la spaziatura dei canali;
- j. il tipo di modulazione;
- k. il protocollo di trasmissione;
- l. il rapporto ciclico di emissione (duty cycle);
- m. il tipo d'antenna.

<sup>14</sup> Questo elenco è ottenibile presso l'UFCOM delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.  
26

<sup>4</sup> Se l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) non dispone delle prescrizioni, delle norme tecniche o delle altre specificazioni applicate, l'autore della notifica è tenuto a fornirglielle temporaneamente e gratuitamente.

<sup>5</sup> Il termine di cui all'articolo 9 capoverso 2 OIT decorre dal momento in cui l'autore della notifica ha fornito tutte le informazioni di cui ai capoversi 3 e 4.

<sup>6</sup> La notifica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

#### **Art. 10 OIT Dichiarazione di conformità**

<sup>1</sup> Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi una dichiarazione che ne attesta la conformità alle esigenze fondamentali. Può scegliere di allegare una dichiarazione di conformità completa ai sensi dell'articolo 10a o abbreviata ai sensi dell'articolo 10b.

<sup>2</sup> La dichiarazione di conformità completa deve essere rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.

<sup>3</sup> Se l'impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione completa.

<sup>4</sup> La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

<sup>5</sup> Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le persone responsabili dell'offerta e dell'immissione in commercio devono essere in grado di presentare una copia della dichiarazione di conformità completa per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

#### **Art. 10a OIT Contenuto della dichiarazione di conformità completa**

La dichiarazione di conformità completa comprende segnatamente le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;
- b. una descrizione dell'impianto di telecomunicazione che ne permetta l'identificazione;
- c. il riferimento alla presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell'ambito di un accordo internazionale;
- d. le prescrizioni, le norme tecniche o le altre specifiche applicate, con l'indicazione della versione;
- e. la data della dichiarazione;
- f. l'identità e la firma della persona autorizzata a firmare la dichiarazione.

#### **Art. 10b OIT Contenuto della dichiarazione di conformità abbreviata**

<sup>1</sup> La dichiarazione di conformità abbreviata comprende segnatamente l'indicazione secondo la quale l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni della presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell'ambito di un accordo internazionale.

<sup>2</sup> Questa indicazione è accompagnata da:

- a. la menzione del luogo esatto dove può essere ottenuta una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 10a; o
- b. una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 10a, in lingua originale.

#### **Art. 11 OIT Informazioni per l'utente**

<sup>1</sup> Chi offre o mette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, comprese le eventuali restrizioni d'utilizzo e le eventuali interfacce delle reti di telecomunicazione alle quali può essere collegato.

<sup>2</sup> L'articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

<sup>3</sup> L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni amministrative.

**Art. 3 UFCOM\*\* Informazioni all'utente**

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione devono essere accompagnati dalle informazioni riguardanti l'uso cui essi sono destinati.

<sup>2</sup> Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre indicare:

- a. almeno sull'imballaggio:
  1. che l'impianto può essere esercitato in Svizzera,
  2. il contrassegno di conformità, se del caso il numero d'identificazione e l'identificatore di categoria;
- b. nelle istruzioni per l'uso, sull'imballaggio o sull'impianto, che l'esercizio di quest'ultimo è, se del caso, vietato, sottostà a restrizioni, a una concessione o a un'autorizzazione.

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 lettera a numero 1 non si applica se:

- a. l'impianto in questione fa uso di bande di frequenze armonizzate a livello internazionale e il suo esercizio non sottostà a nessuna restrizione, concessione o autorizzazione; tenendo conto della pratica internazionale, l'UFCOM stabilisce gli impianti di radiocomunicazione che non devono essere accompagnati da questa informazione e ne compila un elenco;
- b. l'impianto non può essere esercitato in Svizzera.

<sup>3</sup> Gli impianti terminali di telecomunicazione devono essere accompagnati da informazioni sufficienti per permettere d'identificare le interfacce delle reti alle quali essi sono destinati ad essere collegati.

<sup>4</sup> Le informazioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 devono essere evidenziate.

<sup>5</sup> Esse devono essere redatte almeno nella lingua ufficiale svizzera del luogo in cui l'impianto di telecomunicazione è offerto o messo in commercio. Nei luoghi bilingui devono essere redatte in entrambe le lingue ufficiali.

**Art. 3a UFCOM\*\* Contrassegno di conformità**

È ammesso come contrassegno di conformità ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera e OIT:

- a. il contrassegno di conformità svizzero così come definito all'allegato 4 numero 1; oppure
- b. un contrassegno di conformità straniero così come definito all'allegato 4 numero 2.

**Art. 1a UFCOM\*\* Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL**

Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio di impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL conformemente all'articolo 5° OIT sono elencate nell'allegato 5.

**Art. 13 OIT Impianti di radiocomunicazione**

<sup>1</sup> Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II);
- b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

<sup>2</sup> Gli impianti di radiocomunicazione trasmettenti o ricetrasmittenti che soddisfano le norme tecniche stabilite dall'UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III);
- b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

<sup>3</sup> Gli impianti di radiocomunicazione trasmettenti o ricetrasmittenti che non soddisfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall'UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

- a. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV);
- b. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

<sup>4</sup> Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).

#### **Art. 16 OIT                    Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno**

Non sono soggetti alla valutazione della conformità:

- a. gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune ad altri organismi;
- b. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radiocomunicazione rilasciata appositamente;
- c. gli impianti di radiocomunicazione che sono oggetto di dimostrazione in virtù di una concessione di radiocomunicazione temporanea rilasciata esclusivamente per tale scopo;
- d. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze inferiori a 9 kHz e superiori a 3000 GHz;
- e. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori non disponibili in commercio;
- e<sup>bis</sup> i kit di montaggio (art. 2 cpv. 4) per radioamatori, a prescindere dal fatto che siano disponibili o meno in commercio;
- e<sup>eter</sup> gli impianti di radiocomunicazioni per radioamatori disponibili in commercio, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato conformemente all'articolo 33 capoversi 4 o 5 dell'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>15</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione;
- f. gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede all'estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non superiore a tre mesi, se:
  - 1. l'installazione e l'esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo Stato e
  - 2. la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle prescrizioni tecniche definite dall'UFCOM;
- g. gli impianti di radiotelefonìa e di radionavigazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; quest'ultimo comunica all'UFCOM gli impianti riconosciuti;
- g<sup>bis</sup>. gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione dei segnali emessi dalle stazioni di radiofaro e dai satelliti di radionavigazione;
- h. gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi;
- h<sup>bis</sup>. gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione della frequenza campione e del segnale orario;
- i. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente allo scopo di effettuare prove tecniche per un massimo di 18 mesi;
- j. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d-f, i e k-l della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite nei propri edifici o parti di edificio o in un'area contigua;
- k. gli impianti di telecomunicazione per misurazioni e per prove, ossia quelli installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni per individuare e diagnosticare i pro-

<sup>15</sup> RS 784.102.1

blemi al momento della messa in servizio, dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento;

- I. gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.

#### **Art. 6 UFCOM\*\* Consegna di impianti di telecomunicazione**

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione elencati nell'articolo 16 lettera a OIT possono essere ceduti solo contro ricevuta ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni eccezionali (art. 31 cpv. 5 LTC).

<sup>2</sup> I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:

- a. ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, dietro presentazione di una ricevuta e della concessione stessa;
- b. ai commercianti, dietro ricevuta.

<sup>3</sup> La ricevuta deve recare il numero, la marca e il tipo degli impianti di telecomunicazione ceduti, l'indirizzo e la firma della persona a cui essi sono stati ceduti, nonché, eventualmente, il numero della concessione presentata. La ricevuta non dev'essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.

<sup>4</sup> Chiunque cede uno degli impianti di telecomunicazione elencati nei capoversi 1 e 2 deve conservare la ricevuta per due anni.

<sup>5</sup> Chiunque cede impianti di cui all'articolo 6 capoverso 4 OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative dell'immissione in commercio, in particolare bolletta di consegna e fattura.

#### **Art. 17 OIT Restrizioni**

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere b, c, f, i e j non possono essere né offerti né messi in commercio.

<sup>2</sup> Gli impianti riceventi di radiocomunicazione per l'ascolto di trasmissioni di radiocomunicazione pubbliche ai sensi dell'articolo 179bis del Codice penale possono essere offerti unicamente a tale scopo.

#### **Art. 18 OIT Fiere e dimostrazioni**

<sup>1</sup> Chiunque espone impianti di telecomunicazione che non soddisfano le condizioni richieste per la loro immissione in commercio deve indicare chiaramente che questi non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere messi in commercio.

<sup>2</sup> Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto terminale di telecomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per l'immissione in commercio, allacciandolo alle rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest'ultimo.

<sup>3</sup> Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua immissione in commercio deve ottenere la necessaria concessione (art. 37 dell'O del 9 mar. 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione).

<sup>4</sup> Rimane salvo l'articolo 18 dell'ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione.

#### **Art. 20a OIT Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati**

In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l'UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative all'installazione e all'esercizio di impianti di telecomunicazione usati.

#### **Art. 21 OIT Contrassegno (scritta)**

<sup>1</sup> Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facilmente leggibile:

- a. il tipo;

- a. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione in commercio;
- b. il numero di lotto o di serie;
- c. se del caso, l'identificatore della categoria d'impianti (art. 5).
- d. il contrassegno di conformità.

<sup>2</sup> Devono inoltre recare il numero d'identificazione dell'organismo responsabile della valutazione della conformità gli impianti di telecomunicazione che non sono stati oggetto di:

- a. una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); oppure
- b. una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all'articolo 4 capoverso 2 definiscano le serie di prove radio essenziali.

<sup>3</sup> Il numero d'identificazione deve figurare sull'impianto stesso. La scritta dev'essere ben visibile, facilmente leggibile e indelebile.

<sup>4</sup> L'UFCOM può riconoscere numeri d'identificazione esteri o altre indicazioni attinenti all'organo responsabile della valutazione della conformità. Tali numeri e indicazioni sostituiscono i numeri d'identificazione di cui al capoverso 2.

<sup>4 bis</sup> L'UFCOM determina i contrassegni di conformità.

<sup>5</sup> Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte dal fabbricante, dal suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

<sup>6</sup> In via eccezionale, l'UFCOM può assicurare in altro modo l'identificabilità di un impianto di telecomunicazione.

<sup>7</sup> Può emanare le prescrizioni amministrative necessarie.

#### **Art. 4 UFCOM\*\* Numero d'identificazione**

<sup>1</sup> Per la procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III OIT), a condizione che le serie di prove radio essenziali siano state scelte dall'organismo, per la procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV OIT) e per la procedura della garanzia qualità totale (allegato V OIT), la rappresentazione grafica del numero d'identificazione dell'organo responsabile della valutazione della conformità è:


- a. per l'UFCOM: BAKOM X
- b. per gli altri organismi di valutazione della conformità: SAS-aaaa X

<sup>2</sup> Le cifre e lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate nel capoverso 1 hanno il seguente significato:

- a. SAS-aaaa: numero di accreditamento attribuito dal Servizio d'accreditamento svizzero;
- b. X:
  1. III per la procedura del controllo di fabbricazione interno più prove specifiche;
  1. IV per la procedura del dossier tecnico di fabbricazione;
  2. V per la procedura della garanzia qualità totale.

**Art. 5 UFCOM\*\* Identificatori di categorie**

L'identificatore di categorie (art. 21 cpv. 1 lett. d OIT) è indicato come segue:

Categoria	Identificatore
Impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato, sottostà a restrizioni, concessione o autorizzazione:	
Altri impianti	Nessuno



## Disposizioni penali

### Art. 49 LTC                      **Contraffazione o dissimulazione di informazioni**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni:

- a. contraffà o dissimula informazioni;
- b. dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

<sup>2</sup> Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

### Art. 50 LTC                      **Utilizzazione non autorizzata di informazioni**

Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

### Art. 51 LTC                      **Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione**

Chiunque installa o esercita impianti di telecomunicazione nell'intento di interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

### Art. 52 LTC                      **Contravvenzioni**

<sup>1</sup> È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:

- a. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4;
- b. utilizza lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni;
- c. mette in servizio elementi d'indirizzo che non gli sono stati attribuiti;
- d. offre, immette in commercio o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
- e. installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
- f. cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate.

<sup>2</sup> Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

### Art. 53 LTC                      **Inosservanza di prescrizioni d'ordine**

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

### Art. 54 LTC                      **Altre disposizioni penali**

Sono applicabili gli articoli 14–18 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

### Art. 55 LTC                      **Competenza**

<sup>1</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 52–54 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può delegare all'Ufficio federale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l'esecuzione della decisione.



